

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI IN LECCE

NOTA PER TRASCRIZIONE

DI CONTRATTO DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI ALLOGGIO
POPOLARE COSTRUITO COL CONTRIBUTO O CONCORSO DELLO
STATO CON PAGAMENTO DEL PREZZO IN UNICA SOLUZIONE

(D. P. R. 17 - 1 - 1959, n. 2 e successive modificazioni)

Rep. N. 93266/4983

a favore di

MARTALO* Pasquale, impiegato, nato il 21 febbraio
1908 a Galatone (Lecce) e domiciliato in Ostuni

c o n t r o

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA
DI BRINDISI (I. A. C. P.)

Con atto autenticato dal Dott. VINCENZO LOIACONO, Notaio in
Brindisi, in data 5 sett.1967 , qui registrato il 13 sett.1967
al N. 9346 - Mod. II, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Brindisi (I. A. C. P.) ha venduto a

MARTALO* Pasquale

l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Ostuni

alla Via F.Tamburrini n.10 piano 1^a scala E - int. 3
composto di n. 3 vani utili e di n. 2 accessori oltre la proprietà
pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise.

L'alloggio confina Nord:Via Tamburrini - Sud ed Ovest:re-
stante parte dell'edificio

mappale 89 del subalterno 324/3 del Comune di Ostuni	Ct.G. A/3/2°, p. 10 in testa Istituto Autonomo Case Popola	ri Provincia di Brindisi-vant 5,5-rendita 6.814 =	L'alloggio viene venduto e trasferito in proprietà nello stato di fatto e di	diritto in cui si trova, senza l'obbligo, da parte dell'Istituto Autonomo Case	Popolari della Provincia di Brindisi, di ulteriori opere di ultimazione o mi-	glioria. Il compratore dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato ma-	teriale e giuridico dell'alloggio e pertanto di ricevere in proprietà l'immobile,	come sopra venduto, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo	e condizioni in cui si trova, senza veruna garanzia per vizi occulti.	ART. 4° — La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo	di Lire UNOMILIONETRECENTOOTTANTASEMILA (L. 1.386.210)	quale risulta (per gli alloggi ultimati prima del primo luglio 1961) dal valore	venale stabilito dalla Commissione	di cui	all'articolo sei del D.P.R. 17 gennaio 1959, Numero 2 e successive	modificazioni, ridotto del trenta % a norma dell'articolo 6 del	citato D.P.R. Numero 2 e successive modificazioni.	La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di Li-	se ===== (L. 1.386.210)	quale risulta (per gli alloggi ultimati dopo il primo luglio 1961) dal costo	di costruzione dell'alloggio determinato ai sensi degli articoli 5 e 6 della	Legge 27 aprile 1962 Numero 231 dall'Ufficio del Genio Civile di Brindisi	al netto dei contributi statali.	Tale prezzo il Signor MARTALO Pasquale ha già versato	sul conto corrente postale numero 26/2171 intestato a ISTITUTO AUTO-	
--	--	---	--	--	---	--	---	---	---	--	--	---	------------------------------------	--------	---	--	--	--	--	---	---	--	---	--	--	--

NOMO CASE POPOLARI BRINDISI « Servizio Cassa Depositi e Prestiti	per alienazione stabili » con il vincolo « vincolato per prelievi unicamente a mezzo postagiro a favore del conto corrente postale numero 1/10179 intestato a Cassiere Cassa Depositi e Prestiti — Tesoriere Centrale dello Stato —	Ricavato cessione case popolari » come risulta dalla bolletta di versamento numero 318/B del cinque settembre 1967	Con il che la proprietà dell'alloggio suindicato, con tutti i diritti, azioni e ragioni, s'intende trasferita all'acquirente.	ART. 5° — L'acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato, e però di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrne la legale documentazione.	L'Istituto venditore, a mezzo come sopra, dichiara alla propria volta che l'appartamento è esente dall'imposta sul patrimonio a termini del R.D.L. 5 ottobre 1935, Numero 1743 convertito nella legge 14 gennaio 1937, Numero 1151. Ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 17 gennaio 1959 Numero 2 l'acquirente, al quale si è trasferita la proprietà dell'alloggio, ha tuttavia diritto alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'alloggio oggetto del presente contratto.	Per l'effetto, l'Istituto venditore, come sopra rappresentato, dichiara di impegnarsi, come di fatto si impegna, di provvedere alla cancellazione dell'ipoteca stessa, facendo carico la relativa spesa all'acquirente.	ART. 6° — L'acquirente, ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del D.P.R. 17 gennaio 1959, Numero 2 non potrà, per dieci anni da oggi alienare a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio acquistato. I contratti di alienazione stipulati in violazione del divieto di cui al primo comma del presente articolo
--	---	---	---	--	---	---	---

Nel N. C. E. U. alla Partita 6346 mappale 89 del Comune

di Ostuni particella 324/3 subalterno 3

con la rendita di L. 814 =

Per il prezzo pagato di L. 1.386.210

effettuato dall'acquirente sul c/c postale n. 26-2171 intestato a Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi - "Servizio Cassa Depositi e Prestiti per alienazione stabili" con il vincolo: "vincolato per prelievi unicamente a mezzo postagiرو a favore del c/c postale N. 1/10179 intestato a Cassiere Cassa Depositi e Prestiti - Tesoriere Centrale dello Stato - Ricavato cessioni case popolari" con bollettino N. 318/B del cinque settembre 1967

L'acquirente non potrà, ai sensi dell'art. 16-I comma D. P. R. 17-1-1959 n. 2, alienare, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio se non siano trascorsi almeno 10 anni dalla data di stipula del contratto di vendita.

I contratti di alienazione stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli di pieno diritto.

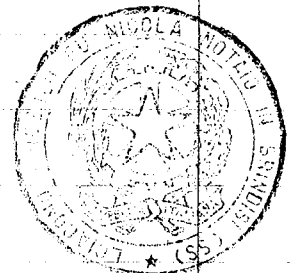
Le parti hanno rinunciato ad ogni iscrizione di ipoteca legale.

Il tutto a sensi del su citato atto al quale si faccia pieno riferimento.

F.to Vincenzo Lojacono Notaio

E' copia conforme all'originale ad uso legale

Brindisi, li 20 SET. 1967



Trascritto il 15 SET. 1967

al n. 48310 d'ordine e

al n. 44274 particolare

N: 4983

CONTRATTO DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI ALLOGGIO

POPOLARE COSTRUITO COL CONTRIBUTO O CONCORSO DELLO

STATO CON PAGAMENTO DEL PREZZO IN UNICA SOLUZIONE.

(D.P.R. 17-1-1959, n. 2 e successive modificazioni)

Con la presente scrittura privata da valere quale pubblico atto, tra i sottoscritti:

1) **Grand'Uff.Com.te VALLARINO Ubaldo, nato il 16 giugno 1913 a La Spezia e domiciliato a Brindisi**

il quale agisce unicamente nella sua qualità di Presidente dell'ISTITUTO

AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRIN-

DISI (I.A.C.P.), esclusa ogni sua personale responsabilità, a ciò autorizzato

con Delibera Consiliare in data **venti larzo 1962** che in copia

conforme trovasi allegata a precedente atto per autentica da Notaio VIN-

CENZO LOIACONO da Brindisi annotato al Numero 47477/3229 del

Repertorio in data 17 giugno 1963, da una parte, e:

2) - **MARTALO' Pasquale, impiegato, nato il 21 febbraio 1908 a Galatone (Lecce) e domiciliato in Ostuni**

PREMESSO

Che il Signor **MARTALO' Pasquale** assegnatario di

un alloggio popolare, costruito in base alla legge **2.7.1949, n. 408**

alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di **Ostuni**

alla Via **F. Tamburrini c.10** piano **1°** scala **E**

interno **3** composto di Numero **3** vani utili e numero **2**

accessori, ha chiesto, ai sensi del D.P.R. 17 gennaio 1959, Numero 2 e

successive modificazioni, la cessione in proprietà dell'alloggio predetto con

pagamento in unica soluzione del prezzo di cessione;

— Che, a seguito d'istruttoria della pratica, è stata accolta la domanda di

cessione in proprietà del Signor **MARTALO' Pasquale**

TUTTO CIO' PREMESSO

si addivene alla stipula del presente contratto —.

ART. 1° — La narrativa che precede forma parte integrante del presente contratto.

ART. 2° — Il presente contratto vincola da una parte l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (I.A.C.P.) come sopra rappresentato e dall'altra il Signor **MARTALO' Pasquale**

ed i suoi eredi ed aventi causa.

ART. 3° — Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 17 gennaio 1959, Numero 2 e successive modificazioni, il Signor **VALLARINO Ubaldo**

nella sua qualità di legale rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case

Popolari della Provincia di Brindisi, vende al Signor **MARTALO' Pasqua**

le che accetta per sé, suoi eredi ed aventi causa, l'alloggio

compreso nel fabbricato sito nel Comune di **Ostuni**

alla Via **F. Tamburrini, 10** piano **1°** scala **E** interno **3** composto

di numero **3** vani utili e di numero **2'** accessori, oltre la proprietà

pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise.

L'alloggio confina **Nord: Via Tamburrini - Sud ed Ovest:**

restante parte dell'edificio

e la sua composizione meglio risulta dalla relativa planimetria che firmata

dalle parti, viene allegata al presente contratto sotto la lettera « A ».

Il fabbricato predetto di cui fa parte l'alloggio di che trattasi è segnato nel

Nuovo Catasto Edilizio Urbano alla Partita **6346**

L'Ente proprietario ha facoltà, ai sensi dell'articolo 19, ultimo comma, del

D.P.R. 17 gennaio 1959, N. 2, di procedere ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non siano eseguiti dai condomini, recuperando la spesa.

Tale facoltà è limitata però alle opere strettamente indispensabili alla manutenzione delle parti comuni e sino a che non siasi formata la maggioranza degli assegnatari nel condominio, mentre per i singoli alloggi tale facoltà potrà essere esercitata sino a che l'Ente ne mantenga la proprietà.

ART. 11° — Le spese, imposte e tasse, presenti e future, comunque conseguenti al presente contratto sono a carico esclusivo dell'acquirente che accetta di sostenerle con l'intesa di usufruire dei benefici fiscali di cui all'articolo 24 del D.P.R. 17 gennaio 1959, N. 2, benefici che qui espressamente richiede.

Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari a trascrivere il presente atto.

Il presente atto rimane depositato in atti del Notaio dottor VINCENZO LOIACONO da Brindisi che ne autentica le firme.

Brindisi, li **cinque settembre 1967**

F.to Ubaldo Vallarino

F.to Martalò Pasquale

Numero **93266** del Repertorio

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dottor VINCENZO LOIACONO, Notaio in Brindisi, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi.

CERTIFICO

Che, previa rinunzia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, i signori:

1) - **Grand'Uff.Com.te VALLARINO Ubaldo**, nato il

16 giugno 1913 a La Spezia e domiciliato a Brindisi

quale Presidente dell'ISTITUTO AUTONOMO per le Case POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI, e:

2) - **MARTALO^o Pasquale**, impiegato, nato il **21 feb**

braio 1908 a Galatone (Lecce) e domiciliato in Ostuni

della cui qualità e identità personale io Notaio sono certo, hanno apposto

in mia presenza la propria firma in calce, a margine del foglio intermedio e

sugli allegati del contratto che precede.

Richiesto in **Brindisi addì cinque settembre millenovecentosessantasette.**

F.to Vincenzo Loiacono Notaio

Registrato a Brindisi il 13 settembre 1967 al numero 9346 - Modello II

E' copia conforme all'originale ad uso legale.

Brindisi addì 14 settembre 1967

[Handwritten signature]



	colo sono nulli di pieno diritto.
	ART. 7° — L'acquirente, ai sensi dell'articolo 16, quarto comma, del D.P.R. 17 gennaio 1959, Numero 2, sostituito dall'articolo 8, secondo comma, della legge 27 aprile 1962, Numero 231, ha facoltà di affittare l'alloggio, nei casi
	ivi previsti, previo consenso del Provveditore alle Opere Pubbliche (OO. PP.) competente per territorio all'uopo delegato con D.M. 8 gennaio 1965, N. 172.
	La domanda di autorizzazione all'affitto, redatta in carta da bollo, sarà inviata al competente Provveditore alle OO. PP. corredata dei documenti che comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso. Tale consenso si intenderà tacitamente accordato ove siano decorsi novanta (90) giorni dalla data di arrivo al Provveditore predetto della domanda senza che sia stata comunicata alcuna risposta. La richiesta di atti per il completamento dell'istruttoria importa sospensione del termine suindicato sino al completamento medesimo.
	ART. 8° — L'acquirente, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 17 gennaio 1959, Numero 2, non potrà conseguire, né in affitto, né in proprietà, altro alloggio delle Amministrazioni od Enti indicati nell'articolo 1 del D.P.R. 17 gennaio 1959, N. 2 o comunque costruiti col contributo o concorso dello Stato. I contratti stipulati in violazione del divieto di cui al primo comma del presente articolo sono nulli di pieno diritto.
	ART. 9° — A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente contratto di vendita, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto passa al condominio costituito in base alle vigenti norme del codice civile.
	L'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e

gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini.

Fino a che il condominio non sia stato però formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto, continuerà ad essere tenuta dall'Ente proprietario al quale l'acquirente s'impegna di corrispondere una quota per spese generali di amministrazione afferenti l'alloggio vendutogli nella misura dello zero virgola trentacinque per cento (0,35) annuo del prezzo di cessione dell'alloggio stesso.

Tutte le altre spese comunque sostenute dall'Ente proprietario per la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, per imposte e sovrainposte, tasse generali e locali, per l'assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile, per riscaldamento, ascensore, portierato, pulizia, consumo di energia elettrica per illuminazione dei locali comuni e per consumo d'acqua saranno invece regolate in via amministrativa con il versamento all'Ente proprietario di una quota mensile provvisoria, salvo conguaglio in sede di rendiconto da effettuarsi annualmente od al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Ente stesso. - **part a f.3.905 =**

ART. 10° — Dalla data della formale costituzione del condominio, l'amministrazione dello stabile in cui è compreso l'alloggio oggetto del presente contratto passa al condominio stesso.

Da tale data tutte le spese per l'amministrazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, per servizi alle parti comuni pulizia, consumo di energia elettrica per illuminazione, consumo d'acqua, riscaldamento, ascensore, per portierato, per imposte, sovrainposte, tasse generali e locali, per l'assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile, saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dall'acquirente.

